

Allegato "D" alla Raccolta n. 5934

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASINITAS APS - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1

È costituita l'Associazione di Terzo Settore denominata **"ASINITAS APS" ENTE DEL TERZO SETTORE** o anche in breve **ASINITAS APS - ETS**, disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice civile e del presente Statuto.

L'Associazione mantiene la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, continuando ad utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460/1997 e s.m.i., fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASINITAS APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" - Ente del Terzo Settore o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Potrà istituire o chiudere sedi operative secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art.3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'associazione promuove attività interdisciplinari rivolte alla cura, all'educazione - formazione, all'accoglienza e alla testimonianza di persone minori e adulte, italiane e straniere, immigrate, rifugiate, profughe, richiedenti asilo, esuli e

cosiddette di seconda generazione. In particolare, propone percorsi di autonomia volti all'inserimento sociale di soggetti prodotti e/o percepiti dalla società come non-uguali, rafforzando la loro presenza sociale secondo i principi e i metodi dell'educazione attiva, della cura centrata sulla persona, della narrazione e della raccolta di biografie e testimonianze.

L'associazione promuove, attraverso la creazione di contesti educanti per tutti, rapporti di uguaglianza alternativi alla dipendenza e al potere; sostiene, attraverso processi individuali e collettivi, l'esistenza di voci plurali capaci di farci comprendere i contorni e le radici della condizione della migrazione, dell'esilio e, più in generale, dell'emarginazione formale e sostanziale.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017:

Lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere ed effettuare studi e ricerche connessi alla riabilitazione delle vittime delle violazioni dei diritti uma-

ni;

b) organizzare itinerari formativi e profili professionali per il personale destinato alla riabilitazione delle vittime di tortura;

c) realizzare iniziative rivolte ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, con particolare attenzione agli operatori delle istituzioni, nei confronti della realtà attuale della tortura e delle sue conseguenze. Nello specifico:

- adesione a proposte legislative in favore dei diritti umani e civili;

- realizzazione di iniziative rivolte ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, con particolare attenzione agli operatori delle istituzioni, nei confronti della realtà attuale della migrazione e della convivenza interculturale;

d) favorire proposte legislative in favore di chi ha subito torture e maltrattamenti gravi, nonché promuovere l'adesione dell'Italia a convenzioni e trattati contro la tortura e la discriminazione sociale; promuovere e svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, mostre, seminari e ricerche d'ogni tipo a sostegno dei diritti delle vittime;

e) raccogliere e catalogare testimonianze scritte, visive, sonore, virtuali, che costituiscono il Centro di Documentazione e produzione di elaborati e studi sulla diffusione della tortura e della violazione dei diritti umani;

- produzione, raccolta e diffusione di inchieste radiofoniche e fotografiche, video-documentari, spettacoli teatrali e musicali, mostre, libri, giornali ed ogni altro materiale divulgativo necessario alla promozione culturale di pratiche e riflessioni sulla cura, l'educazione-formazione, l'accoglienza e la testimonianza.

- promozione e realizzazione di studi e ricerche connesse con la cura e l'accoglienza delle persone migranti e la creazione di nuovi contesti di convivenza interculturale

- promozione di manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, mostre, seminari e ricerche d'ogni tipo a sostegno dei diritti umani;

f) stampare e diffondere libri, giornali, riviste ed ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività dell'associazione;

g) realizzare iniziative dedicate a bambini e ragazzi per offrire basi e stimoli al fine di sviluppare al meglio la personalità dei cittadini del futuro. In particolare realizzare iniziative educative e culturali tese al raggiungimento del successo formativo avvicinando i bambini al mondo dell'arte, sviluppandone la creatività tramite nuovi stimoli a loro dimensione, assistenza tecnico-operativa per la prevenzione e riduzione della dispersione scolastica e disagio giovanile, per il sostegno nell'affrontare le tappe evolutive del periodo adolescenziale, servizi pre e post scolastici, campi scuola, case famiglie, viaggi di istruzione, centri ricreativi,

	spoltivi e di vacanze in genere, campeggi, ludoteche, attività di animazione, nel dettaglio:	
	• Realizzazione di laboratori interculturali nella scuola e l'extra-scuola dedicati a bambini e ragazzi	
	• Sostegno scolastico • Promozione del benessere psico-fisico attraverso attività sportive e artistiche • Servizi di mediazione in ambito scolastico	
	h) realizzare iniziative dedicate agli anziani e disabili tese a migliorare la loro qualità di vita: assistenza domiciliare e sanitaria, centri diurni o permanenti, soggiorni di vacanza, case di riposo, attività culturali e motorie, turismo sociale, ecc.;	
	i) realizzare iniziative rivolte agli immigrati tese all'inserimento sociale, culturale, economico, lavorativo, nel dettaglio:	
	• Corsi di italiano L2 rivolti a migranti, richiedenti asilo, rifugiati, migranti vulnerabili; • Corsi di italiano L2 per donne migranti con spazio di accoglienza bambini in età pre-scolare (0-3 anni) • Corsi di alfabetizzazione informatica; • Corsi di lingua madre e di arti e cultura tradizionali rivolti a bambini ed adulti; • Corsi di formazione per mediatori interculturali in collaborazione con enti accreditati; • Realizzazione di laboratori di teatro sociale; • Laboratori artistici, espressivi e narrativi con migranti e italiani • Sportello di orientamento e tutoraggio su assistenza legale, orientamento formativo e professionale, orientamento socio-sanitario, supporto pratiche burocratiche, per favorire l'inserimento sociale dei migranti attraverso l'emersione dei bisogni, le prese in carico, la messa in rete con le realtà che si occupano di migrazione, istituzionali e non. • Orientamento formativo e professionale in collaborazione con enti accreditati alla Regione Lazio;	
	j) realizzare iniziative rivolte ai malati: centri di informazione, consultori, ambulatori, servizi di assistenza, studi e ricerche;	
	k) incentivare e divulgare la formazione e l'aggiornamento con la proposizione di corsi, seminari e workshop, nel dettaglio:	
	• Promozione di cicli di incontri con esperti del settore; • Formazione specifica per il sostegno alla maternità in ambito interculturale rivolto a mediatrici e operatrici sociali; • Formazione rivolta a insegnanti, operatori sociali, mediatori, educatori che riguardano i seguenti ambiti: didattica e metodologie, attività laboratoriali, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale e interreligioso, didattica sperimentale dell'italiano L2; • Sede di tirocinio universitario e post universitario con ri-	

	conoscimento di crediti formativi, nei percorsi di insegnamento dell'italiano L2, mediazione interculturale, scienze dell'educazione, psicologia, lingue; l) promuovere l'integrazione e lo scambio fra i popoli, sapere e creazioni delle diverse culture ed etnie; m) porsi come struttura di servizio per altre associazioni, movimenti od organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi natura che perseguano finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi e le finalità associative; n) organizzare e gestire, anche in convenzione, servizi sociali, beneficenza, assistenza socio sanitaria, nello specifico: • Sostegno alla maternità e genitorialità migrante e italiana attraverso corsi di lingua specifici su gravidanza e puerperio; • Orientamento socio-sanitario e servizi di mediazione interculturale; • Attività di sostegno alla genitorialità individuali e di gruppo; • Sostegno psicologico individuale e di gruppo; • Collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie del territorio, sportello di orientamento e consulenza all'interno di presidi medici (ospedali, asl, consultori); o) operare nel settore del segretariato sociale, mediazione culturale e interpretariato sociale, didattica multidisciplinare, accoglienza residenziale e servizi di strada; p) Realizzazione di attività di animazione sociale rivolte al territorio. Al fine di realizzare le finalità sociali l'associazione si adopererà per costituire e sostenere uno o più centri interculturali, in Italia e all'Estero, in cui si realizzano attività educative, formative, artistiche, culturali, sociosanitarie per italiani e stranieri in sinergia con cittadini, istituzioni e organizzazioni culturali e sociali, proponendo così nuovi modelli di convivenza interculturali, solidali e inclusivi. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione potrà collaborare con altri Enti, favorirne il coordinamento, associarli o, al contrario, associarsi ad essi secondo quanto sarà ritenuto di volta in volta opportuno. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del	

Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Art.5

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra indicato, esso deve essere integrato entro un anno ai sensi dell'articolo 35 co. 1 bis del D.lgs.117/2017.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture nel rispetto della naturale destinazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; la quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo né è consentito collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In particolare possono essere soci dell'associazione le associazioni di promozione sociale e altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, si riconoscono nello statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Il numero di soci enti di terzo settore o senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci associazioni di promozione sociale.

Art. 5 bis

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontaria-

		to dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
		I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
		L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
		L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
		L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
		La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
		Art.6	
		L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
		Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
		Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.	
		L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o al-	

tro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il di ritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e al le finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, senza necessità di motivazione, comunicato per iscritto al Consiglio direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e precisamente:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. L'assemblea ordinaria delibera l'esclusione

		degli associati con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.	
		Gli associati che abbiano cessato di appartenere all' Associazione non possono richiedere I contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
		La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea dei soci.	
		AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO	
		Art.7	
		Sono organi dell'Associazione:	
		a) l'Assemblea degli associati;	
		b) il Consiglio Direttivo;	
		c) il Presidente del Consiglio Direttivo;	
		d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;	
		e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni	
		di cui all' art.31 del Codice del Terzo settore.	
		L'elezione degli organi dell' Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni della carica.	
		Art.8	
		L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all' Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali, solo nei casi espressamente previsti dalla Legge.	
		È compito dell'Assemblea ordinaria:	
		a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
		b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
		c. approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, in caso di raggiungimento delle soglie di legge;	
		d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	

	e. eleggere il presidente;	
	f. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	g. eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
	h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	i. approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con la maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.	
	È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	Per le modifiche statutarie, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.	
	L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:	
	a. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	

b. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere conservato agli atti sociali;

c. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e. ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno otto giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere affissa nei locali della sede legale e potrà eventualmente anche essere pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.9

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da minimo tre massimo nove componenti. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei

		componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	
		Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.	
		La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.	
		Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:	
		a. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
		b. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;	
		c. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
		d. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
		e. ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
		Il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
		a. gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;	
		b. compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;	
		c. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
		d. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
		e. redigere il bilancio sociale in caso di superamento delle soglie di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
		f. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;	
		g. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	

h. decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i. deliberare la convocazione dell' Assemblea;

j. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

k. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

1. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

m. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

n. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

o. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

p. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art.10

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all' Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.11

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il

compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d. perdita della qualità di associato.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.12

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, deve essere scelto ai sensi dell'articolo 2397 Codice civile, Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c. esercita il controllo contabile;

d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e. attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo collegiale può esercitare anche la revisione legale dei conti. In caso di organo di controllo monocratico, può esercitare anche la revisione legale dei conti nei casi in cui sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Art.12 bis

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.13

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro degli associati;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

PROVENTI - PATRIMONIO - BILANCIO

Art.14

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a. Quote e contributi degli associati;
- b. Eredità, donazioni e legati;
- c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
2. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

I singoli associati non possono chiedere la divisione delle

risorse comuni.

Art.15

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.16

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque, denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

NORME FINALI

Art.17

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dall'art. 10 del presente Statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.18

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qua-

lifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

F.to: GIORGIO SENA

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)